



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”*;

VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante *“Disposizioni per l'introduzione per una misura nazionale di contrasto alla povertà”*, e in particolare l'articolo 22, che detta disposizioni per la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*, e in particolare l'articolo 4, comma 1, che istituisce l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – ANPAL;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante *“Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante *“Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, recante *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante *“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”* convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ed, in particolare, l'articolo 12, comma 3, recante *“Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc”*;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2019 recante la *“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”* e, in particolare, la Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

CONSIDERATO che nella tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esercizio finanziario 2020 le risorse stanziata quale contributo statale alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego sono allocate sul capitolo 1232 "Contributo alle Regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego" - Missione 26 (Politiche per il lavoro) - Programma 10 – Azione – "Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro" di competenza del Centro di Responsabilità amministrativa 2 - Segretariato Generale;

VISTA la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro" e, in particolare, l'articolo 3 concernente la partecipazione dei comuni agli oneri logistici dei servizi per l'impiego;

VISTO l'Atto repertorio n. 61/CSR della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con il quale è stata sancita l'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul "Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro", in attuazione dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali *pro tempore* 28 giugno 2019, n. 74 concernente l'Adozione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro;

VISTA la rettifica dell'Atto n. 61/CSR del 17 aprile 2019, recante "Intesa, sul Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro in attuazione dell'articolo 12, comma 3 del decreto legge 29 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019 n. 26", di cui al Repertorio Atti n. 208/CSR del 18 dicembre 2019 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

RITENUTO necessario procedere a talune modifiche del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, nonché del decreto di adozione del medesimo;

ACQUISITA in data 7 maggio 2020 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

DECRETA

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai soli fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

- a) «CPI»: i centri per l'impiego, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- b) «Piano di potenziamento dei CPI»: il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, approvato come da intesa dalla Conferenza Stato -Regioni, nella seduta del 17 aprile 2019, e adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019;
- c) «Risorse per il potenziamento, anche infrastrutturale, dei CPI»: le risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 12, comma 8, lettera b), numero 1), del decreto - legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Articolo 2

(Modifiche al Piano di potenziamento dei CPI)

1. Sono adottate le modifiche al Piano di potenziamento dei CPI, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le modifiche di cui al comma 1 individuano i criteri di riparto per l'anno 2020 e le modalità di utilizzo delle risorse per il potenziamento, anche infrastrutturale, dei CPI.

Articolo 3

(Modifiche al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) Risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 12, comma 8, lettera b), numero 1), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26:

- anno 2019 - euro 467.200.000,00
- anno 2020 - euro 403.100.000,00



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Le risorse sopra indicate sono ripartite alle Regioni sulla base dei criteri previsti dal Piano straordinario al paragrafo "7. Rafforzamento del personale dei CPI", pagina 12, ultimo periodo. Il piano di ripartizione alle Regioni è allegato alla tabella B del presente decreto, di cui costituisce parte integrante;"

2. L'allegato B del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019 è sostituito dall'allegato B al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

3. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, è sostituito dal seguente:

"1. Le risorse di cui all'articolo 2, punto a), sono trasferite dal competente Centro di responsabilità Segretariato generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti modalità:

a) per l'anno 2019 il 50% delle risorse è erogato all'esito del perfezionamento del presente decreto ministeriale. La rimanente quota è trasferita dietro richiesta della Regione previa adozione da parte della medesima del Piano attuativo regionale di potenziamento dei CPI, di cui all'apposita sezione del Piano straordinario e sulla base dell'avanzamento della spesa come di seguito specificato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione di metà della quota residua, una volta valutata la coerenza dello schema del Piano attuativo regionale con le finalità e indicazioni del Piano straordinario, paragrafo "8-bis. Potenziamento, anche infrastrutturale, dei CPI", mentre il saldo è erogato previa presentazione di apposita documentazione, giuridicamente vincolante, attestante le specifiche spese connesse al potenziamento, anche infrastrutturale, dei centri per l'impiego, concernenti la quota trasferita nel 2019. Il piano di ripartizione alle Regioni per l'anno 2019 di € 467.200.000,00 è allegato alla tabella B 1 del presente decreto di cui costituisce parte integrante;

b) per l'anno 2020 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferisce il 75% delle risorse previa adozione da parte della regione del Piano attuativo regionale di potenziamento dei CPI, nelle medesime modalità previste per la seconda quota delle risorse dell'annualità 2019; la quota residua è erogata previa presentazione oltre che della medesima documentazione richiesta per l'erogazione del saldo relativo all'annualità 2019, anche di apposita documentazione, giuridicamente vincolante, attestante le specifiche spese connesse al potenziamento, anche infrastrutturale, dei centri per l'impiego, concernenti la metà del complesso delle risorse afferenti all'annualità 2020."

4. L'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, n. 74 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di garantire un puntuale monitoraggio delle risorse assegnate ai sensi del presente decreto, le regioni, con cadenza trimestrale, comunicano al Ministero del lavoro e



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

delle politiche sociali relazioni concernenti i flussi finanziari e lo stato di avanzamento delle attività e delle iniziative intraprese in attuazione di quanto previsto dal Piano, con specifico riguardo alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione dell'ANPAL le predette relazioni per le attività di competenza."

Il presente decreto è inviato agli Organi di controllo per la registrazione e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Roma, 22 MAG 2020

Nunzia Catalfo



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Allegato A

Modifiche al Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro

1. Al paragrafo 7. *Rafforzamento del personale dei CPI*, pagina 12, ultimo periodo, le parole “(fino ad 11.600 unità)” sono sostituite dalle seguenti: “(fino a 5.600 unità nel 2019 e 8.600 unità nel 2020)”.

2. Dopo il paragrafo 8. *Sistemi informativi* è aggiunto il seguente paragrafo:

8-bis. Potenziamento, anche infrastrutturale, dei CPI

La legge di bilancio per il 2019 ha previsto che “un importo fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e 403,1 milioni di euro per l'anno 2020 è destinato ai centri per l'impiego ... al fine del loro potenziamento, anche infrastrutturale” (art. 1, co. 258, della l. 145/2018). Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del DL 4/2019, è compito di questo Piano disciplinare “il riparto e le modalità di utilizzo” di tali risorse.

Quanto al riparto, si rimanda al paragrafo 7.

Sulle modalità di utilizzo, va preliminarmente rappresentata la necessità che, a fronte di una storica operazione di incremento del numero di operatori nei CPI – prima analiticamente descritta e che nel volgere di un triennio porterà a più che raddoppiare il personale in servizio – vi sia un adeguato accompagnamento di investimenti, anche infrastrutturali, che permettano all'offerta complessiva di servizi di crescere corrispondentemente in termini quantitativi e qualitativi.

A tal proposito non può non sottolinearsi il contesto in cui tale rafforzamento avviene, che è quello dell'individuazione – nell'ambito dei futuri aggiornamenti di questo Piano e sulla base delle disponibilità di risorse – di specifici standard di servizio in una prospettiva di graduale e progressiva attuazione di livelli essenziali delle prestazioni.

È quindi a tale prospettiva che deve essere connessa la spesa per il potenziamento dei CPI, da intendersi non solo in termini di adeguamento strumentale e infrastrutturale delle sedi, inclusi i già richiamati sistemi informativi, ma anche di necessità che gli operatori siano opportunamente formati per offrire un servizio della qualità richiesta, senza tralasciare il diritto degli utenti all'informazione sui servizi offerti e l'esigenza – non solo operativa ma anche programmatoria –



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

che si rendano disponibili le appropriate informazioni sul mercato del lavoro territoriale e nazionale.

Secondo tali linee sono quindi di seguito richiamate le attività finanziabili con le risorse in parola.

Comunicazione coordinata sulle politiche attive del lavoro e sui servizi offerti dai CPI

Negli ultimi anni i CPI hanno acquisito sempre maggiore centralità nel disegno delle politiche del lavoro in Italia, con innovazioni normative – da ultimo con il varo del Reddito di cittadinanza – che ne hanno accresciuto funzioni e compiti, nonché modificato modalità operative e gestionali. Non sempre questo processo è stato accompagnato da una adeguata diffusione della conoscenza nella cittadinanza e nella specifica utenza, non solo sulle attività e i servizi offerti dai CPI, ma anche sugli impegni richiesti ai beneficiari degli interventi e sulle conseguenze del mancato rispetto degli stessi. In questo contesto il diritto all'informazione appare prodromico al diritto all'accesso ai servizi stessi e quindi è opportuno che il rilancio dei CPI previsto da questo Piano sia accompagnato da una campagna di comunicazione coordinata. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si fa riserva di predisporre campagne e materiale informativo a livello nazionale che le Regioni potranno tipizzare territorialmente, eventualmente anche sviluppando una immagine coordinata delle sedi regionali. Le campagne di comunicazione potranno essere sviluppate anche mediante i *social network* al fine della massima diffusione delle conoscenze. Ad ogni modo, si ritiene – atteso l'ammontare di risorse complessivamente destinato al potenziamento dei CPI – che le attività di comunicazione finanziate a valere su di esse non superi l'1,5% del totale assegnato a ciascuna Regione.

Formazione degli operatori

Nei Centri per l'impiego è in atto un grande rinnovamento: con l'istituzione del Reddito di cittadinanza, come si è visto in questo Piano, fino a 11.600 nuovi operatori entreranno stabilmente nei servizi, molti di più di coloro che nei Centri operavano all'inizio del 2019 pari a circa 8 mila unità. Ma anche questi ultimi si trovano ad operare in uno scenario normativo profondamente modificato – a partire dalla riforma del 2015 (di cui al d. lgs. n. 150) e considerate le innovazioni introdotte con il Reddito di cittadinanza – oltre che con un apparato strumentale in evoluzione – si pensi solo alla implementazione progressiva della Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro e alla integrazione dei sistemi informativi nella prospettiva del Sistema informativo unitario previsto dal d. lgs. n. 150. In questo scenario così dinamico, per poter offrire servizi di qualità ai beneficiari delle politiche attive del lavoro è quindi necessario che per gli operatori – sia i nuovi assunti che quelli già in organico – siano previsti percorsi formativi e di aggiornamento, che eventualmente contengano profili da definire unitariamente a livello nazionale. A tal fine le risorse per il potenziamento dei CPI potranno essere utilizzate – nel limite del 5% della quota di competenza regionale – previa specifica definizione di un programma delle attività di formazione, che individui chiaramente i fabbisogni formativi degli operatori e le attività



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

previste, da includersi nel Piano regionale attuativo degli specifici interventi di cui al presente paragrafo (cfr. oltre).

Rete nazionale degli osservatori del mercato del lavoro

Con Atto di indirizzo per l'anno 2020, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha previsto l'istituzione di un Osservatorio nazionale del mercato del lavoro. A livello regionale, già operano Osservatori. Si tratta di organismi di cui si avverte sempre più la necessità a fronte di un mercato del lavoro che cambia e che necessita di essere costantemente monitorato – non solo a livello nazionale, ma nelle specificità territoriali – al fine non solo di meglio programmare le politiche del lavoro, incluse quelle per la formazione – anticipando sfide e tendenze – ma anche per mettere a disposizione dei CPI informazioni essenziali per facilitare l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro quali, ad esempio, l'evoluzione delle strutture occupazionali, l'analisi delle professionalità più ricercate, gli esiti degli inserimenti lavorativi e così via. Il potenziamento dei CPI passa quindi anche per la costituzione di una Rete nazionale degli Osservatori del mercato del lavoro; le risorse di cui al presente paragrafo, quindi, potranno essere utilizzate per la creazione e il rafforzamento di Osservatori regionali anche sulla base degli indirizzi e del coordinamento che il costituendo Osservatorio nazionale potrà assicurare.

Adeguamento strumentale e infrastrutturale delle sedi dei CPI

L'incremento straordinario di personale che strutturalmente entrerà negli organici dei CPI comporta l'esigenza per i medesimi di dotarsi di nuove ed adeguate sedi. Evidentemente, quindi, dal punto di vista degli oneri finanziari, il potenziamento dei CPI è prioritariamente un potenziamento infrastrutturale.

Non può però non tenersi conto del fatto che, ai sensi dell'articolo 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è in capo ai Comuni l'onere della fornitura dei locali necessari per il funzionamento dei CPI. Quindi, se da un lato il legislatore ha esplicitamente previsto, a fronte della straordinarietà del rafforzamento degli organici, il possibile utilizzo delle risorse qui individuate nella disponibilità delle Regioni *“anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l'impiego”* (art. 12, co. 3, terzo periodo, del DL 4/2019), dall'altro lato resta in vigore la disciplina ordinaria (peraltro già richiamata nel paragrafo 7) che impone di verificare preliminarmente la possibilità di rendere disponibili da parte dei Comuni immobili da adibire a sedi dei CPI.

Per quanto sopra, alla luce dell'imminente aumento di personale e ferma restando la disponibilità dei locali già forniti dai Comuni, al fine di dotarsi di nuove sedi oltre che di sedi più idonee per i CPI sarà necessario rivolgersi prioritariamente ai Comuni, indicando le specifiche caratteristiche di cui i locali dovranno essere dotati. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla raggiungibilità delle sedi con mezzi di trasporto pubblici, all'accessibilità delle strutture, alla disponibilità di locali per l'accoglienza e di spazi che tengano conto della necessità di riservatezza.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

In proposito, per futuri aggiornamenti di questo Piano, il Ministero si impegna ad attivare un apposito tavolo per individuare standard di diffusione territoriale dei servizi che tengano conto, in particolare, della popolazione residente che insiste sul territorio di riferimento oltre che della particolare conformazione del territorio medesimo: solo a titolo di esempio, le esigenze di territori montani o scarsamente popolati sono molto diverse da quelle delle grandi metropoli.

Ad ogni modo, in via residuale, ai fini del corrente utilizzo delle risorse di questo Piano per la locazione o l'acquisizione di nuove sedi è necessaria una accertata condizione di indisponibilità di locali idonei da parte del Comune individuato quale sede per il CPI. Ove sia questo il caso, sulla base di appositi accordi con la Regione competente, le relative risorse potranno essere destinate ai Comuni che provvederanno in autonomia, sulla base delle indicazioni della Regione stessa, all'acquisizione o alla locazione delle nuove sedi secondo la disciplina vigente, ovvero essere utilizzate direttamente dalla Regione o dall'ente responsabile della rete territoriale dei servizi, sempre in accordo con il Comune ed eventualmente per conto del medesimo, fermo restando in ogni caso il vincolo di destinazione per le sedi individuate.

Secondo questo principio, a fronte della dimostrata indisponibilità di locali idonei da parte del Comune individuato quale sede per il CPI, la Regione o l'ente responsabile della rete territoriale dei servizi potranno anche destinare le risorse di questo Piano per l'adeguamento o la ristrutturazione di immobili che siano già nella propria disponibilità e vengano individuati come idonei ad accogliere la sede del CPI.

Potranno essere effettuati interventi per arredi e attrezzature, incluse in particolare quelle informatiche, sia per le nuove sedi CPI che per quelle attuali, garantendone il decoro.

L'intervento sia sulle nuove che sulle attuali sedi potrà riguardare la manutenzione anche straordinaria. A tal proposito, saranno ammessi i costi per interventi manutentivi, anche a carattere straordinario, su immobili nella disponibilità dei Comuni a seguito di affitto da terzi privati e destinati a sede dei CPI; ciò con l'accortezza che le spese sostenute siano proporzionali alla durata della locazione e siano validate dai revisori contabili dei comuni e della Regione o l'ente responsabile della rete territoriale dei servizi.

Sistemi informativi

Dell'essenzialità della piena funzionalità dei sistemi informativi per il potenziamento dei CPI si è già detto nel paragrafo 8 di questo Piano, cui si rimanda. La realizzazione e lo sviluppo del Sistema informativo unitario del lavoro, infatti, costituisce l'ossatura delle politiche attive. In questo senso potranno essere previsti interventi sia per lo sviluppo dei sistemi sia per la gestione e la manutenzione evolutiva a fronte dei sempre maggiori adempimenti richiesti, ferma restando l'interoperabilità con il sistema nazionale. In ogni caso, infatti, gli interventi a valere sulle risorse di questo Piano dovranno, pur mantenendo la specificità della componente gestionale regionale, essere coerenti con gli standard nazionali, e in particolare con l'evoluzione del Sistema informativo del Reddito di cittadinanza e, nel suo ambito, della Piattaforma digitale per i Patti per il lavoro. Gli



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

interventi programmati, comunque nell'ambito del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, dovranno essere accuratamente descritti nel Piano attuativo regionale (cfr. oltre).

Spese generali e per l'attuazione

L'attuazione di un Piano complesso quale il presente richiede spese generali e specifiche, che non possono essere analiticamente individuate a livello nazionale e che dipendono dalle esigenze dei singoli territori. Fermo restando che deve trattarsi di spese aggiuntive rispetto a quelle già destinate dalle Regioni al funzionamento dei CPI, le Regioni possono prevedere spese – nel limite del 4% di quanto assegnato – per specifiche esigenze attuative non riconducibili alle linee di attività sopra individuate, inclusa appropriata assistenza tecnica per rispondere alle esigenze di supporto nell'attuazione del Piano o straordinarie esigenze di risorse umane oltre quelle già previste, nelle more del completamento della loro acquisizione.

Resta inteso, che per le succitate esigenze, le Regioni possono anche avvalersi delle risorse, stanziare dall'articolo 12, comma 3, ultimo periodo del DL 4/2019, pari a 70 milioni di euro, *“anche al fine di consentire alle medesime regioni e province autonome l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego”*. La ratio di tale destinazione è proprio quella di consentire alle regioni che ne avessero necessità la possibilità di acquisire personale nei centri per l'impiego nelle more dell'espletamento dei concorsi.

Si precisa, inoltre, che i 70 milioni di euro – che per norma hanno come vincolo di destinazione *“le attività connesse al reddito di cittadinanza”* – possono essere comunque destinati anche al potenziamento di tutti i servizi trasversali che sono contestualmente destinati sia all'erogazione del reddito sia ad altre attività svolte dai CPI.

Piano attuativo regionale di potenziamento dei CPI

Sulla base delle indicazioni programmatiche sopra illustrate, le Regioni adottano un proprio Piano regionale per il potenziamento dei CPI, quale atto di programmazione regionale delle risorse di cui al presente paragrafo, eventualmente integrate con risorse proprie, ovvero afferenti ai Programmi operativi regionali a valere sui fondi strutturali e di investimento europei. Il Piano regionale individua, in particolare, gli specifici rafforzamenti della rete territoriale dei CPI, individuando analiticamente gli interventi previsti. L'adozione del Piano e la valutazione di coerenza da parte del Ministero, con il supporto di Anpal, è condizione preliminare ai trasferimenti a decorrere dal 2020.

Ammissibilità della spesa

Saranno considerate ammissibili le spese sostenute a far data dal 30 marzo 2019, data di entrata in vigore della legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. A tal fine, pertanto, saranno prese in considerazione in sede rendicontativa solo spese basate su mandati di pagamento e fatture o documenti contabili con relativa quietanza con data pari o successiva al 30 marzo 2019. Oltre all'elenco delle spese sostenute, le regioni metteranno a



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'opportuna documentazione amministrativo-contabile secondo modalità e termini successivamente identificati, fermo restando che in ogni caso tutta la documentazione concernente la spesa dovrà essere custodita dalla regione per eventuali controlli a campione.

Risorse previste all'articolo 2, comma 1, lettera a)

	Riparto risorse - Anno 2019						Riparto risorse - Anno 2020				
	Operatori aggiuntivi (1000) (A)	Operatori aggiuntivi (600) (B)	Totale aggiuntivi (C)=(A)+(B)	Peso % Anno 2019	Riparto 4.000 (D)	Totale unità aggiuntive al 2019 (E)=(C)+(D)	Somme ripartite Anno 2019	Numero di navigatori di cui al Piano straordinario (F)	Totale unità aggiuntive al 2020 (fino a 8.600) (G)=(E)+(F)	Peso % Anno 2020	Somme ripartite Anno 2020
REGIONI											
Piemonte	69	35	104	6,49%	260	364	30.311.166,56 €	176	540	6,29%	25.354.990,00 €
Valle d'Aosta	-	3	3	0,19%	7	10	874.360,58 €	6	16	0,19%	765.890,00 €
Lombardia	135	71	206	12,85%	514	720	60.039.426,08 €	329	1049	12,22%	49.258.820,00 €
Liguria	20	16	36	2,25%	90	126	10.492.326,88 €	66	192	2,24%	9.029.440,00 €
P. A. Bolzano*	-	4	4	0,25%	10	14	1.165.814,10 €	0	14	0,16%	644.960,00 €
P. A. Trento*	-	4	4	0,25%	10	14	1.165.814,10 €	0	14	0,16%	644.960,00 €
Veneto	58	34	92	5,74%	230	322	26.813.724,24 €	142	464	5,41%	21.807.710,00 €
Friuli Venezia Giulia	8	13	21	1,31%	52	73	6.120.524,02 €	46	119	1,39%	5.603.090,00 €
Emilia Romagna	55	38	93	5,80%	232	325	27.105.177,80 €	165	490	5,71%	23.017.010,00 €
Toscana	60	37	97	6,05%	242	339	28.270.991,88 €	152	491	5,72%	23.057.320,00 €
Umbria	10	8	18	1,12%	45	63	5.246.163,44 €	33	96	1,12%	4.514.720,00 €
Marche	6	18	24	1,50%	60	84	6.994.884,60 €	55	139	1,62%	6.530.220,00 €
Lazio	128	39	167	10,42%	417	584	48.672.738,62 €	273	857	9,98%	40.229.380,00 €
Abruzzo	25	17	42	2,62%	105	147	12.241.048,04 €	54	201	2,34%	9.432.540,00 €
Molise	7	7	14	0,87%	35	49	4.080.349,34 €	13	62	0,72%	2.902.320,00 €
Campania	189	68	257	16,03%	641	898	74.903.555,84 €	471	1369	15,95%	64.294.450,00 €
Puglia	128	53	181	11,29%	452	633	52.753.087,96 €	248	881	10,26%	41.358.060,00 €
Basilicata	6	9	15	0,94%	37	52	4.371.802,86 €	31	83	0,97%	3.910.070,00 €
Calabria	52	29	81	5,05%	202	283	23.607.735,50 €	170	453	5,28%	21.283.680,00 €
Sicilia	35	76	111	6,92%	277	388	32.351.341,24 €	429	817	9,52%	38.375.120,00 €
Sardegna	9	24	33	2,06%	82	115	9.617.966,32 €	121	236	2,75%	11.085.250,00 €
Totale	1.000	603	1.603	100,00%	4.000	5.603	467.200.000,00 €	2.980	8.583	100,00%	403.100.000,00 €

* La quota riferita alle Province Autonome di Trento e Bolzano è calcolata ai soli fini della comunicazione del relativo ammontare al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione dei suddetti stanziamenti ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 6 agosto 2020

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 luglio 2020, n. 95.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017. (20G00113)

Pag. 1

LEGGE 23 luglio 2020, n. 96.


Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017. (20G00114)

Pag. 8

LEGGE 23 luglio 2020, n. 97.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (20G00115)

Pag. 16



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 luglio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Venaus e nomina del commissario straordinario. (20A04159). *Pag.* 57

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 luglio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Torchiariolo e nomina del commissario straordinario. (20A04160). *Pag.* 57

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 luglio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Pietra Marazzi. (20A04161). *Pag.* 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 luglio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Gizzeria. (20A04162). *Pag.* 58

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**Ministero dell'università
e della ricerca**

DECRETO 16 luglio 2020.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «SAVE» nell'ambito del programma AAL Call 2018. (Decreto n. 1077/2020). (20A04203). *Pag.* 59

Ministero della salute

DECRETO 15 luglio 2020.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «Ospedale pediatrico Bambino Gesù», in Roma, nella disciplina di «pediatria». (20A04204). *Pag.* 62

DECRETO 16 luglio 2020.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia» dell'Azienda USL di Reggio Emilia, nella disciplina di «oncologia per tecnologie avanzate e modelli assistenziali». (20A04205). *Pag.* 63

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

DECRETO 22 maggio 2020.

Modifiche al Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. (20A04166). *Pag.* 64

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 23 giugno 2020.

Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto annualità 2020. (20A04225). *Pag.* 69

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 8 luglio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Lorgab Edilcooperativa - società cooperativa», in Castelnuovo Magra e nomina del commissario liquidatore. (20A04211). *Pag.* 72

DECRETO 8 luglio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «D.A.G. Design società cooperativa», in La Spezia e nomina del commissario liquidatore. (20A04212). *Pag.* 72

**Presidenza
del Consiglio dei ministri****DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**


ORDINANZA 24 luglio 2020.

Interventi urgenti di protezione civile per la rimozione di balle di combustibile solido secondario (CSS) disperse nel Golfo di Follonica il 23 luglio 2015, in conseguenza di un incidente della Motonave «IVY». (Ordinanza n. 685). (20A04217). *Pag.* 73

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 30 luglio 2020.

Modifica degli stampati di medicinali contenenti eparina non frazionata sodica o calcica ad uso parenterale. (Determina DG 772/2020). (20A04216). *Pag.* 77



DETERMINA 30 luglio 2020.

Conferma del requisito di innovatività terapeutica, attribuito ai sensi dell'art. 10, comma 2, legge 8 novembre 2012, n. 189 e dell'art. 1, commi 402, 403 e 404, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017). (Determina DG 776/2020). (20A04332)... *Pag.* 90

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Nevirapina Aurobindo», con conseguente modifica degli stampati. (20A04194)... *Pag.* 92

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Biphozyl», con conseguente modifica degli stampati. (20A04195)... *Pag.* 92

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Minoxidil Biorga», con conseguente modifica degli stampati. (20A04196)... *Pag.* 93

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Triamlo», con conseguente modifica degli stampati. (20A04197)... *Pag.* 93

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Dozurso», con conseguente modifica degli stampati. (20A04198)... *Pag.* 94

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Candesartan HCS», con conseguente modifica degli stampati. (20A04199)... *Pag.* 94


Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Germanio cloruro (68GE)/ Gallio cloruro (68GA) Galliapharm», con conseguente modifica degli stampati. (20A04200)... *Pag.* 95

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omatropina Lux». (20A04201)... *Pag.* 95

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Miocamen» (20A04202)... *Pag.* 95

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aciclovir Mylan Generics Italia». (20A04214)... *Pag.* 95

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Otofluor». (20A04215)... *Pag.* 96



Vista la relazione riguardante la *site-visit* effettuata presso il citato istituto il 4 febbraio 2020 dagli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto in data 3 gennaio 2020 del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. 374662 del 20 maggio 2020 con la quale il Presidente della Regione Emilia-Romagna ha espresso la propria intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'istituto;

Visto il decreto del Ministro della salute 23 maggio 2020, con il quale sono state conferite le deleghe al Sottosegretario di Stato sen. prof. Pierpaolo Sileri, registrato dai competenti organi di controllo pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 23 giugno 2020, n. 175;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia» dell'Azienda USL di Reggio Emilia nella disciplina «oncologia per tecnologie avanzate e modelli assistenziali», per le sedi di Reggio Emilia, via Amendola n. 2 (sede legale), viale Risorgimento n. 80 e viale Umberto I n. 50.

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 16 luglio 2020

Il Sottosegretario di Stato: SILERI

20A04205

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 maggio 2020.

Modifiche al Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2017, n. 57 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione per una misu-

ra nazionale di contrasto alla povertà», e in particolare l'art. 22, che detta disposizioni per la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e in particolare l'art. 4, comma 1, che istituisce l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro - ANPAL;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ed, in particolare, l'art. 12, comma 3, recante «Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma di Reddito di cittadinanza»;


Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2019 recante la «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022» ed, in particolare, la Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Considerato che, nella tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esercizio finanziario 2020, le risorse stanziare quale contributo statale alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego sono allocate sul capitolo 1232 «Contributo alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego» - Missione 26 (Politiche per il lavoro) - Programma 10 - Azione - «Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro» di competenza del Centro di responsabilità amministrativa 2 - Segretariato generale;

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» ed, in particolare, l'art. 3 concernente la partecipazione dei comuni agli oneri logistici dei servizi per l'impiego;

Visto l'Atto repertorio n. 61/CSR della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le



Province autonome di Trento e Bolzano, con il quale è stata sancita l'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul «Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro», in attuazione dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali *pro tempore* 28 giugno 2019, n. 74 concernente l'Adozione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro;

Vista la rettifica dell'Atto n. 61/CSR del 17 aprile 2019, recante «Intesa sul Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro in attuazione dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge 29 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26», di cui al Repertorio Atti n. 208/CSR del 18 dicembre 2019 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto necessario procedere a talune modifiche del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, nonché del decreto di adozione del medesimo;

Acquisita in data 7 maggio 202 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

a) «CPI»: i centri per l'impiego, di cui all'art. 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) «Piano di potenziamento dei CPI»: il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, approvato come da intesa dalla Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 17 aprile 2019, e adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019;

c) «Risorse per il potenziamento, anche infrastrutturale, dei CPI»: le risorse di cui all'art. 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'art. 12, comma 8, lettera b), numero 1), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Art. 2.

Modifiche al Piano di potenziamento dei CPI

1. Sono adottate le modifiche al Piano di potenziamento dei CPI, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1 individuano i criteri di riparto per l'anno 2020 e le modalità di utilizzo delle risorse per il potenziamento, anche infrastrutturale, dei CPI.

Art. 3.

Modifiche al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019

1. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) risorse di cui all'art. 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'art. 12, comma 8, lettera b), numero 1), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26:

anno 2019 - euro 467.200.000,00

anno 2020 - euro 403.100.000,00

Le risorse sopra indicate sono ripartite alle regioni sulla base dei criteri previsti dal Piano straordinario al paragrafo «7. Rafforzamento del personale dei CPI», pagina 12, ultimo periodo. Il piano di ripartizione alle regioni è allegato alla tabella B del presente decreto, di cui costituisce parte integrante;»


2. L'allegato B del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019 è sostituito dall'allegato B al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

3. L'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, è sostituito dal seguente:

«1. Le risorse di cui all'art. 2, punto a), sono trasferite dal competente Centro di responsabilità Segretariato generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti modalità:

a) per l'anno 2019 il 50% delle risorse è erogato all'esito del perfezionamento del presente decreto ministeriale. La rimanente quota è trasferita dietro richiesta della regione previa adozione da parte della medesima del Piano attuativo regionale di potenziamento dei CPI, di cui all'apposita sezione del Piano straordinario e sulla base dell'avanzamento della spesa come di seguito specificato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione di metà della quota residua, una volta valutata la coerenza dello schema del Piano attuativo regionale con le finalità e indicazioni del Piano straordinario, paragrafo «8-bis. Potenziamento, anche infrastrutturale, dei CPI», mentre il saldo è erogato previa presentazione di apposita documentazione, giuridicamente vincolante, attestante le specifiche spese connesse al potenziamento, anche infrastrutturale, dei centri per l'impiego, concernenti la quota trasferita nel 2019. Il piano di ripartizione alle regioni per l'anno 2019 di euro 467.200.000,00 è allegato alla tabella B I del presente decreto di cui costituisce parte integrante;

b) per l'anno 2020 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferisce il 75% delle risorse previa adozione da parte della regione del Piano attuativo regionale di potenziamento dei CPI, nelle medesime modalità previste per la seconda quota delle risorse dell'annualità 2019; la quota residua è erogata previa presentazione oltre che della medesima documentazione richiesta per l'erogazione del saldo relativo all'annualità 2019, anche di apposita documentazione, giuridicamente vincolante, attestante le



specifiche spese connesse al potenziamento, anche infrastrutturale, dei centri per l'impiego, concernenti la metà del complesso delle risorse afferenti all'annualità 2020.»

4. L'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, n. 74 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di garantire un puntuale monitoraggio delle risorse assegnate ai sensi del presente decreto, le regioni, con cadenza trimestrale, comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali relazioni concernenti i flussi finanziari e lo stato di avanzamento delle attività e delle iniziative intraprese in attuazione di quanto previsto dal Piano, con specifico riguardo alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione dell'ANPAL le predette relazioni per le attività di competenza.»

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione e viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 22 maggio 2020

Il Ministro: CATALFO

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1650

ALLEGATO A

Modifiche al Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro

1. Al paragrafo 7. Rafforzamento del personale dei CPI, pagina 12, ultimo periodo, le parole «(fino ad 11.600 unità)» sono sostituite dalle seguenti: «(fino a 5.600 unità nel 2019 e 8.600 unità nel 2020)».

2. Dopo il paragrafo 8. Sistemi informativi è aggiunto il seguente paragrafo:

8-bis. Potenziamento, anche infrastrutturale, dei CPI

La legge di bilancio per il 2019 ha previsto che «un importo fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e 403,1 milioni di euro per l'anno 2020 è destinato ai centri per l'impiego ... al fine del loro potenziamento, anche infrastrutturale» (art. 1, comma 258, della legge n. 145/2018). Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019, è compito di questo Piano disciplinare «il riparto e le modalità di utilizzo» di tali risorse.

Quanto al riparto, si rimanda al paragrafo 7.

Sulle modalità di utilizzo, va preliminarmente rappresentata la necessità che, a fronte di una storica operazione di incremento del numero di operatori nei CPI - prima analiticamente descritta e che nel volgere di un triennio porterà a più che raddoppiare il personale in servizio - vi sia un adeguato accompagnamento di investimenti, anche infrastrutturali, che permettano all'offerta complessiva di servizi di crescere corrispondentemente in termini quantitativi e qualitativi.

A tal proposito non può non sottolinearsi il contesto in cui tale rafforzamento avviene, che è quello dell'individuazione - nell'ambito dei futuri aggiornamenti di questo Piano e sulla base delle disponibilità di risorse - di specifici standard di servizio in una prospettiva di graduale e progressiva attuazione di livelli essenziali delle prestazioni.

È quindi a tale prospettiva che deve essere connessa la spesa per il potenziamento dei CPI, da intendersi non solo in termini di ade-

guamento strumentale e infrastrutturale delle sedi, inclusi i già richiamati sistemi informativi, ma anche di necessità che gli operatori siano opportunamente formati per offrire un servizio della qualità richiesta, senza tralasciare il diritto degli utenti all'informazione sui servizi offerti e l'esigenza - non solo operativa ma anche programmatica - che si rendano disponibili le appropriate informazioni sul mercato del lavoro territoriale e nazionale.

Secondo tali linee sono quindi di seguito richiamate le attività finanziabili con le risorse in parola.

Comunicazione coordinata sulle politiche attive del lavoro e sui servizi offerti dai CPI


Negli ultimi anni i CPI hanno acquisito sempre maggiore centralità nel disegno delle politiche del lavoro in Italia, con innovazioni normative - da ultimo con il varo del Reddito di cittadinanza - che ne hanno accresciuto funzioni e compiti, nonché modificato modalità operative e gestionali. Non sempre questo processo è stato accompagnato da una adeguata diffusione della conoscenza nella cittadinanza e nella specifica utenza, non solo sulle attività e i servizi offerti dai CPI, ma anche sugli impegni richiesti ai beneficiari degli interventi e sulle conseguenze del mancato rispetto degli stessi. In questo contesto il diritto all'informazione appare prodromico al diritto all'accesso ai servizi stessi e quindi è opportuno che il rilancio dei CPI previsto da questo Piano sia accompagnato da una campagna di comunicazione coordinata. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si fa riserva di predisporre campagne e materiale informativo a livello nazionale che le regioni potranno tipizzare territorialmente, eventualmente anche sviluppando una immagine coordinata delle sedi regionali. Le campagne di comunicazione potranno essere sviluppate anche mediante i social network al fine della massima diffusione delle conoscenze. Ad ogni modo, si ritiene - atteso l'ammontare di risorse complessivamente destinato al potenziamento dei CPI - che le attività di comunicazione finanziate a valere su di esse non superi l'1,5% del totale assegnato a ciascuna regione.

Formazione degli operatori

Nei Centri per l'impiego è in atto un grande rinnovamento: con l'istituzione del Reddito di cittadinanza, come si è visto in questo Piano, fino a 11.600 nuovi operatori entreranno stabilmente nei servizi, molti di più di coloro che nei Centri operavano all'inizio del 2019 pari a circa 8 mila unità. Ma anche questi ultimi si trovano ad operare in uno scenario normativo profondamente modificato - a partire dalla riforma del 2015 (di cui al decreto legislativo n. 150) e considerate le innovazioni introdotte con il Reddito di cittadinanza - oltre che con un apparato strumentale in evoluzione - si pensi solo alla implementazione progressiva della Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro e alla integrazione dei sistemi informativi nella prospettiva del Sistema informativo unitario previsto dal decreto legislativo n. 150. In questo scenario così dinamico, per poter offrire servizi di qualità ai beneficiari delle politiche attive del lavoro è quindi necessario che per gli operatori - sia i nuovi assunti che quelli già in organico - siano previsti percorsi formativi e di aggiornamento, che eventualmente contengano profili da definire unitariamente a livello nazionale. A tal fine le risorse per il potenziamento dei CPI potranno essere utilizzate - nel limite del 5% della quota di competenza regionale - previa specifica definizione di un programma delle attività di formazione, che individui chiaramente i fabbisogni formativi degli operatori e le attività previste, da includersi nel Piano regionale attuativo degli specifici interventi di cui al presente paragrafo (cfr. oltre).

Rete nazionale degli osservatori del mercato del lavoro

Con Atto di indirizzo per l'anno 2020, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha previsto l'istituzione di un Osservatorio nazionale del mercato del lavoro. A livello regionale, già operano Osservatori. Si tratta di organismi di cui si avverte sempre più la necessità a fronte di un mercato del lavoro che cambia e che necessita di essere costantemente monitorato - non solo a livello nazionale, ma nelle specificità territoriali - al fine non solo di meglio programmare le politiche del lavoro, incluse quelle per la formazione - anticipando sfide e tendenze - ma anche per mettere a disposizione dei CPI informazioni essenziali per facilitare l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro quali, ad esempio, l'evoluzione delle strutture occupazionali, l'analisi delle professionalità più ricercate, gli esiti degli inserimenti lavorativi e così via.



Il potenziamento dei CPI passa quindi anche per la costituzione di una Rete nazionale degli Osservatori del mercato del lavoro; le risorse di cui al presente paragrafo, quindi, potranno essere utilizzate per la creazione e il rafforzamento di Osservatori regionali anche sulla base degli indirizzi e del coordinamento che il costituendo Osservatorio nazionale potrà assicurare.

Adeguamento strumentale e infrastrutturale delle sedi dei CPI

L'incremento straordinario di personale che strutturalmente entrerà negli organici dei CPI comporta l'esigenza per i medesimi di dotarsi di nuove ed adeguate sedi. Evidentemente, quindi, dal punto di vista degli oneri finanziari, il potenziamento dei CPI è prioritariamente un potenziamento infrastrutturale.

Non può però non tenersi conto del fatto che, ai sensi dell'art. 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è in capo ai comuni l'onere della fornitura dei locali necessari per il funzionamento dei CPI. Quindi, se da un lato il legislatore ha esplicitamente previsto, a fronte della straordinarietà del rafforzamento degli organici, il possibile utilizzo delle risorse qui individuate nella disponibilità delle regioni «anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l'impiego» (art. 12, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge n. 4/2019), dall'altro lato resta in vigore la disciplina ordinaria (peraltro già richiamata nel paragrafo 7) che impone di verificare preliminarmente la possibilità di rendere disponibili da parte dei comuni immobili da adibire a sedi dei CPI.

Per quanto sopra, alla luce dell'imminente aumento di personale e ferma restando la disponibilità dei locali già forniti dai comuni, al fine di dotarsi di nuove sedi oltre che di sedi più idonee per i CPI sarà necessario rivolgersi prioritariamente ai comuni, indicando le specifiche caratteristiche di cui i locali dovranno essere dotati. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla raggiungibilità delle sedi con mezzi di trasporto pubblici, all'accessibilità delle strutture, alla disponibilità di locali per l'accoglienza e di spazi che tengano conto della necessità di riservatezza.

In proposito, per futuri aggiornamenti di questo Piano, il Ministero si impegna ad attivare un apposito tavolo per individuare standard di diffusione territoriale dei servizi che tengano conto, in particolare, della popolazione residente che insiste sul territorio di riferimento oltre che della particolare conformazione del territorio medesimo: solo a titolo di esempio, le esigenze di territori montani o scarsamente popolati sono molto diverse da quelle delle grandi metropoli.

Ad ogni modo, in via residuale, ai fini del corrente utilizzo delle risorse di questo Piano per la locazione o l'acquisizione di nuove sedi è necessaria una accertata condizione di indisponibilità di locali idonei da parte del comune individuato quale sede per il CPI. Ove sia questo il caso, sulla base di appositi accordi con la regione competente, le relative risorse potranno essere destinate ai comuni che provvederanno in autonomia, sulla base delle indicazioni della regione stessa, all'acquisizione o alla locazione delle nuove sedi secondo la disciplina vigente, ovvero essere utilizzate direttamente dalla regione o dall'ente responsabile della rete territoriale dei servizi, sempre in accordo con il comune ed eventualmente per conto del medesimo, fermo restando in ogni caso il vincolo di destinazione per le sedi individuate.

Secondo questo principio, a fronte della dimostrata indisponibilità di locali idonei da parte del comune individuato quale sede per il CPI, la regione o l'ente responsabile della rete territoriale dei servizi potranno anche destinare le risorse di questo Piano per l'adeguamento o la ristrutturazione di immobili che siano già nella propria disponibilità e vengano individuati come idonei ad accogliere la sede del CPI.

Potranno essere effettuati interventi per arredi e attrezzature, incluse in particolare quelle informatiche, sia per le nuove sedi CPI che per quelle attuali, garantendone il decoro.

L'intervento sia sulle nuove che sulle attuali sedi potrà riguardare la manutenzione anche straordinaria. A tal proposito, saranno ammessi i costi per interventi manutentivi, anche a carattere straordinario, su immobili nella disponibilità dei Comuni a seguito di affitto da terzi privati e destinati a sede dei CPI; ciò con l'accertezza che le spese sostenute siano proporzionali alla durata della locazione e siano validate dai revisori contabili dei comuni e della Regione o l'ente responsabile della rete territoriale dei servizi.

Sistemi informativi

Dell'essenzialità della piena funzionalità dei sistemi informativi per il potenziamento dei CPI si è già detto nel paragrafo 8 di questo Piano, cui si rimanda. La realizzazione e lo sviluppo del Sistema informativo unitario del lavoro, infatti, costituisce l'ossatura delle politiche attive. In questo senso potranno essere previsti interventi sia per lo sviluppo dei sistemi sia per la gestione e la manutenzione evolutiva a fronte dei sempre maggiori adempimenti richiesti, ferma restando l'interoperabilità con il sistema nazionale. In ogni caso, infatti, gli interventi a valere sulle risorse di questo Piano dovranno, pur mantenendo la specificità della componente gestionale regionale, essere coerenti con gli standard nazionali, e in particolare con l'evoluzione del Sistema informativo del Reddito di cittadinanza e, nel suo ambito, della Piattaforma digitale per i Patti per il lavoro. Gli interventi programmati, comunque nell'ambito del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, dovranno essere accuratamente descritti nel Piano attuativo regionale (*cf.* oltre).

Spese generali e per l'attuazione

L'attuazione di un Piano complesso quale il presente richiede spese generali e specifiche, che non possono essere analiticamente individuate a livello nazionale e che dipendono dalle esigenze dei singoli territori. Fermo restando che deve trattarsi di spese aggiuntive rispetto a quelle già destinate dalle regioni al funzionamento dei CPI, le regioni possono prevedere spese - nel limite del 4% di quanto assegnato - per specifiche esigenze attuative non riconducibili alle linee di attività sopra individuate, inclusa appropriata assistenza tecnica per rispondere alle esigenze di supporto nell'attuazione del Piano o straordinarie esigenze di risorse umane oltre quelle già previste, nelle more del completamento della loro acquisizione.

Resta inteso, che per le succitate esigenze, le Regioni possono anche avvalersi delle risorse, stanziati dall'art. 12, comma 3, ultimo periodo del decreto-legge n. 4/2019, pari a 70 milioni di euro, «anche al fine di consentire alle medesime regioni e province autonome l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego». La *ratio* di tale destinazione è proprio quella di consentire alle regioni che ne avessero necessità la possibilità di acquisire personale nei centri per l'impiego nelle more dell'espletamento dei concorsi.

Si precisa, inoltre, che i 70 milioni di euro - che per norma hanno come vincolo di destinazione «le attività connesse al reddito di cittadinanza» - possono essere comunque destinati anche al potenziamento di tutti i servizi trasversali che sono contestualmente destinati sia all'erogazione del reddito sia ad altre attività svolte dai CPI.

Piano attuativo regionale di potenziamento dei CPI

Sulla base delle indicazioni programmatiche sopra illustrate, le regioni adottano un proprio Piano regionale per il potenziamento dei CPI, quale atto di programmazione regionale delle risorse di cui al presente paragrafo, eventualmente integrate con risorse proprie, ovvero afferenti ai Programmi operativi regionali a valere sui fondi strutturali e di investimento europei. Il Piano regionale individua, in particolare, gli specifici rafforzamenti della rete territoriale dei CPI, individuando analiticamente gli interventi previsti. L'adozione del Piano e la valutazione di coerenza da parte del Ministero, con il supporto di Anpal, è condizione preliminare ai trasferimenti a decorrere dal 2020.

Ammissibilità della spesa

Saranno considerate ammissibili le spese sostenute a far data dal 30 marzo 2019, data di entrata in vigore della legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. A tal fine, pertanto, saranno prese in considerazione in sede rendicontativa solo spese basate su mandati di pagamento e fatture o documenti contabili con relativa quietanza con data pari o successiva al 30 marzo 2019. Oltre all'elenco delle spese sostenute, le regioni metteranno a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'opportuna documentazione amministrativo-contabile secondo modalità e termini successivamente identificati, fermo restando che in ogni caso tutta la documentazione concernente la spesa dovrà essere custodita dalla regione per eventuali controlli a campione.



Risorse previste all'art. 2, comma 1, lettera a)

REGIONI	Riparto risorse - Anno 2019					Riparto risorse - Anno 2020					
	Operatori aggiuntivi (1000) (A)	Operatori aggiuntivi (600) (B)	Totale aggiuntivi (C)=(A)+(B)	Peso % Anno 2019 (D)	Riparto 4.000 (D)	Totale unità aggiuntive al 2019 (fino a 5.600) (E)=(C)+(D)	Somme ripartite Anno 2019	Numero di navigatori cui al Piano straordinario (F)	Totale unità aggiuntive al 2020 (fino a 8.600) (G)=(E)+(F)	Peso % Anno 2020	Somme ripartite Anno 2020
Piemonte	69	35	104	6,49%	260	364	30.311.166,56 €	176	540	6,29%	25.354.990,00 €
Valle d'Aosta	-	3	3	0,19%	7	10	874.360,58 €	6	16	0,19%	765.890,00 €
Lombardia	135	71	206	12,85%	514	720	60.039.426,08 €	329	1049	12,22%	49.258.820,00 €
Liguria	20	16	36	2,25%	90	126	10.492.326,88 €	66	192	2,24%	9.029.440,00 €
P.A. Bolzano*	-	4	4	0,25%	10	14	1.165.814,10 €	0	14	0,16%	644.960,00 €
Veneto	58	34	92	5,74%	230	322	26.813.724,24 €	142	464	5,41%	21.807.710,00 €
Friuli Venezia Giulia	8	13	21	1,31%	52	73	6.120.524,02 €	46	119	1,39%	5.603.090,00 €
Emilia Romagna	55	38	93	5,80%	232	325	27.105.177,80 €	165	490	5,71%	23.017.010,00 €
Toscana	60	37	97	6,05%	242	339	28.270.991,88 €	152	491	5,72%	23.057.320,00 €
Umbria	10	8	18	1,12%	45	63	5.246.163,44 €	33	96	1,12%	4.514.720,00 €
Marche	6	18	24	1,50%	60	84	6.994.884,60 €	55	139	1,62%	6.530.220,00 €
Lazio	128	39	167	10,42%	417	584	48.672.738,62 €	273	857	9,98%	40.229.380,00 €
Abruzzo	25	17	42	2,62%	105	147	12.241.048,04 €	54	201	2,34%	9.432.540,00 €
Molise	7	7	14	0,87%	35	49	4.080.349,34 €	13	62	0,72%	2.902.320,00 €
Campania	189	68	257	16,03%	641	898	74.903.555,84 €	471	1369	15,95%	64.294.450,00 €
Puglia	128	53	181	11,29%	452	633	52.753.087,96 €	248	881	10,26%	41.358.060,00 €
Basilicata	6	9	15	0,94%	37	52	4.371.802,86 €	31	83	0,97%	3.910.070,00 €
Calabria	52	29	81	5,05%	202	283	23.607.735,50 €	170	453	5,28%	21.283.680,00 €
Sicilia	35	76	111	6,92%	277	388	32.351.341,24 €	429	817	9,52%	38.375.120,00 €
Sardegna	9	24	33	2,06%	82	115	9.617.966,32 €	121	236	2,75%	11.085.250,00 €
Totale	1.000	603	1.603	100,00%	4.000	5.603	467.200.000,00 €	2.980	8.583	100,00%	403.100.000,00 €

